

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**  
(SEDUTA DEL 3 MAGGIO 2022)

L'anno duemilaventidue, il giorno di martedì tre del mese di maggio, alle ore 11.08 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- |                               |                        |                                  |                  |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA .....    | <i>Presidente</i>      | 7) LOMBARDI ROBERTA .....        | <i>Assessore</i> |
| 2) LEODORI DANIELE .....      | <i>Vice Presidente</i> | 8) ONORATI ENRICA .....          | “                |
| 3) ALESSANDRI MAURO .....     | <i>Assessore</i>       | 9) ORNELI PAOLO .....            | “                |
| 4) CORRADO VALENTINA .....    | “                      | 10) TRONCARELLI ALESSANDRA ..... | “                |
| 5) D'AMATO ALESSIO .....      | “                      | 11) VALERIANI MASSIMILIANO ..... | “                |
| 6) DI BERARDINO CLAUDIO ..... | “                      |                                  |                  |

Sono presenti: *gli Assessori Alessandri, Corrado, Orneli e Valeriani.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Di Berardino e Onorati.*

Sono assenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori D'Amato, Lombardi e Troncarelli.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

**Deliberazione n. 270**

**OGGETTO:** Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1, della L.R. 3 marzo 2021, n. 2, "Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e di piercing" e successive modifiche ed integrazioni.

## **LA GIUNTA REGIONALE**

Su proposta dell'Assessore al Lavoro e Nuovi Diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale, di concerto con l'Assessore alla Sanità e all'integrazione Socio-Sanitaria e con l'Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione,

### **VISTI:**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale n. 6 del 18/02/2002 e s.m.i., recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità" che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la legge regionale 30/12/2021, n. 20, recante: "Legge di stabilità regionale 2022";
- la legge regionale 30/12/2021, n. 21, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024";
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 8 del 18 gennaio 2022 "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";
- la direttiva del Direttore generale prot. n. 693725 del 01/09/2021, avente ad oggetto: "Direttiva del Direttore Generale in attuazione della Riorganizzazione dell'apparato amministrativo di cui alle DGR 475 del 20/7/2021 e 542 del 05/08/2021, con le quali si dispone la riallocazione delle competenze e funzioni in base alle declaratorie di cui alle predette deliberazioni";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, avente ad oggetto: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";

- il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”;
- il Decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni”;
- la legge regionale n. 23 del 25/02/1992, recante “Ordinamento della formazione professionale”;
- il Decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 giugno 2015, riguardante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento, a livello nazionale, delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del succitato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 gennaio 2021, recante “Disposizioni per l'adozione delle Linee Guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 452 del 11 settembre 2012, avente ad oggetto l'“Istituzione del "Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" - Approvazione Linee di indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio. Revoca della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 22 marzo 2016, “Attuazione delle disposizioni dell'Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 – Direttiva istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi.”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 273 del 24 maggio 2016, recante “Approvazione dei principi generali e delle procedure di revisione ed aggiornamento del Repertorio regionale delle competenze e dei profili professionali, approvato con deliberazione di Giunta regionale 452/2012. Revoca e sostituzione dell'allegato A della deliberazione di Giunta regionale n. 452 dell'11 settembre 2012”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 254 del 05/06/2018, “Istituzione del Repertorio regionale degli standard di percorso formativo e approvazione disposizioni in materia di riconoscimento di crediti formativi”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 816 del 14 dicembre 2018, “Attuazione dell'art. 13, comma 4, della D.G.R. 122/2016 – approvazione della “Direttiva per l'accreditamento dei soggetti titolari per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e/o del servizio di certificazione delle competenze nella Regione Lazio”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 15 del 22/01/2019, avente ad oggetto “Attuazione art.12 della D.G.R. 122/2016: approvazione delle disposizioni relative agli standard minimi di processo per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e del servizio di certificazione delle competenze. Modifica delle DGR 452/2012 e 122/2016”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 682 del 01/10/2019, di “Revoca della D.G.R. 29 novembre

2007, n. 968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 16 del 25/01/2022, avente ad oggetto “Disposizioni sulle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le attività di formazione professionale, autofinanziate e/o finanziate con il Fondo sociale europeo e per lo svolgimento degli esami finali. Recepimento dell’Accordo sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 21/181/CR5a/C17 nella seduta del 3 novembre 2021 e approvazione delle Linee guida”;
- la determinazione dirigenziale n. G01803 del 20/02/2019, di “Attuazione art.15 della DGR 15 del 22 gennaio 2019. Approvazione format tipo del patto di servizio, degli standard informativi, documentali ed attestatori e degli standard di costo relativi al servizio di individuazione e validazione delle competenze. Revoca della D.D. G 12038 del 18 ottobre 2016”;
- la circolare n. prot. 267914 del 20/05/2016 della Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, avente ad oggetto: “Autorizzazione corsi di formazione privati non finanziati – Circolare operativa”;
- le Circolari del Ministero della Sanità 5 febbraio 1998 n. 2.9/156 e 16 luglio 1998 n. 2.8/633 relative alle linee guida del Ministero della Sanità per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza;
- il Decreto interministeriale n. 206 del 15 ottobre 2015 - “Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista”;

**VISTA** la legge regionale 3 marzo 2021, n. 2, recante “*Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing*”, con cui la Regione Lazio ha inteso introdurre una disciplina organica inerente alle attività di tatuaggio e di piercing, allo scopo primario di tutelare la salute quale fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, nonché di assicurare il possesso di adeguati standard tecnico professionali da parte degli operatori del settore, visto il crescente ricorso a tali pratiche da parte della popolazione, anche in giovane età;

**CONSIDERATO** che la citata legge prevede, all’art. 9 comma 1, che la Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dalla relativa data di entrata in vigore, una o più deliberazioni di attuazione e integrazione della legge stessa;

**TENUTO CONTO** che l’art. 7 della L.r. 30 dicembre 2021, n. 20 ha modificato la citata legge regionale 2/2021 prevedendo:

- il richiamo esplicito alla normativa vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche acquisite all’estero da cittadini di Paesi UE e di Paesi Terzi;
- l’inserimento, tra gli argomenti oggetto delle deliberazioni di attuazione e integrazione di cui all’art. 9, comma 1, del riconoscimento degli attestati rilasciati da altri Stati Membri dell’Unione Europea e dei requisiti per l’esercizio, anche temporaneo ed occasionale, delle attività di tatuaggio e piercing da parte di operatori esteri;
- che fino all’adozione della deliberazione di cui all’art. 9, comma 1., trovi applicazione la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge 2 del 2021 per l’esercizio dell’attività di tatuaggio e di piercing e per lo svolgimento dei percorsi formativi per l’attività di tatuaggio e di piercing;

**TENUTO CONTO** che conformemente alla Deliberazione di Giunta regionale n. 254 del 05 giugno 2018 citata, le condizioni relative ai crediti formativi sono inserite all'interno degli specifici standard di percorso formativo e ricomprendono ogni tipologia di riconoscimento, sia relativo a titoli ed attestati acquisiti in relazione a percorsi formativi pregressi, sia riferito ad esperienza professionale maturata nello specifico ambito;

**PRECISATO CHE** l'esonero dagli obblighi di formazione di cui all'art. 2, comma 6, della medesima legge regionale 2/2021 riguarda sia la frequenza del corso che il superamento del relativo esame finale;

**TENUTO CONTO** che attualmente la dermopigmentazione o trucco permanente, di cui all'art. 1, comma 3, lett. a) numero 2), della L.r. 2/2021 viene effettuata da coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio di impresa estetica e che possono dimostrare la frequenza del corso per uso del dermografo e per le prescrizioni igienico - sanitarie previste dalle circolari del Ministero della Salute, così come stabilito dal citato D.I. n. 206 del 15 ottobre 2015;

**RITENUTO** pertanto che per l'esecuzione delle attività di dermopigmentazione gli estetisti abilitati ai sensi della legge 1/1990 e che hanno assolto agli obblighi formativi previsti dal D.I. n. 206/2015

**RITENUTO** pertanto necessario, in attuazione di quanto disposto dal citato art. 9, co. 1, L.r. 2/2021, approvare i seguenti allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recanti:

- a) gli indirizzi regionali per la prevenzione dei rischi nelle attività di tatuaggio e piercing (all. 1);
- b) il modulo SCIA con relativa Scheda anagrafica (all. 2 e 2a);
- c) lo standard professionale dell'operatore di tatuaggio (all. 3) e il relativo standard di percorso formativo (all. 4);
- d) lo standard professionale dell'operatore di piercing (all. 5) e il relativo standard di percorso formativo (all. 6);
- e) i requisiti per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing da parte di operatori provenienti da territorio extraregionale e i requisiti per l'esercizio temporaneo ed occasionale delle attività di tatuaggio e piercing da parte di operatori esteri, nonché la relativa documentazione (all. 7);
- f) le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, L.r. 2/2021 (all. 8);
- g) le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 6 L.r. 2/2021, anche nell'ambito di manifestazioni pubbliche (all. 9);
- h) le modalità per l'esercizio delle attività nella stessa sede da parte di differenti operatori (all. 10);

**DATO ATTO** che negli standard di percorso formativo (di cui agli allegati 4 e 6 della presente deliberazione) sono disciplinate le materie d'insegnamento teorico e pratico, i requisiti, i contenuti e le metodologie didattiche relativi ai corsi di formazione, il sistema di riconoscimento di crediti formativi di frequenza, le condizioni per il riconoscimento degli attestati rilasciati da altre Regioni e Province autonome e da altri Stati membri dell'Unione Europea, le modalità e i termini di svolgimento dei percorsi formativi e delle attività di aggiornamento, la composizione delle commissioni d'esame e i requisiti per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing da parte di operatori provenienti da territorio extraregionale, con specifico riferimento agli obblighi di formazione;

**STABILITO** che sono esonerati dalla frequenza dei corsi di tatuaggio e di piercing e dai relativi esami:

- coloro che abbiano frequentato e superato un corso della Regione Lazio di almeno 90 ore, istituito ai sensi della normativa previgente, o che alla data di entrata in vigore della legge regionale 2/2021 (5 marzo 2021) certificano di aver esercitato le attività di tatuaggio o di piercing in modo continuativo per almeno 5 anni, o che intendano eseguire unicamente la pratica del piercing al lobo dell'orecchio, come previsto dall'art. 2, comma 6, della legge regionale 2/2021;
- e, per la sola attività di dermopigmentazione, gli estetisti abilitati all'esercizio di impresa di estetica e che dimostrino la frequenza del corso per uso del dermografo e per l'apprendimento delle prescrizioni igienico - sanitarie previste dalle circolari del Ministero della Salute e dal Decreto interministeriale 206/2015;

**TENUTO CONTO** che le disposizioni di cui alla presente Deliberazione non si applicano ai tatuaggi con finalità medica di cui all'art. 1, comma 3, lett a) numero 3), della legge regionale 3 marzo 2021, n.2, che rientrano nel campo esclusivo di esercizio del personale sanitario;

**TENUTO CONTO** altresì, che la Regione Lazio:

- con nota n. U.0831122 del 15/10/2021 ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri la scheda informativa per l'inserimento della legge regionale 2/2021 nel data base delle professioni regolamentate, in adempimento a quanto previsto dalla Direttiva 2005/36 /CE;
- con nota n. 0188442 del 24/02/2022 ha richiesto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la valutazione in merito alla proporzionalità della medesima legge regionale, ai sensi del D.lgs. 142/2020;

**DATO ATTO** che verranno effettuate le eventuali modifiche al presente provvedimento, che si dovessero rendere necessarie in caso di rilievi o comunicazioni da parte della Commissione Europea e/o dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in esito alla notifica della legge regionale 2/2021 e della richiesta di parere;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni indicate in premessa, che integralmente si richiamano:

- 1) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 1, della L.R. 3 marzo 2021, n. 2 e s.m.i., "*Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e di piercing*", i seguenti allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recanti:
  - a. gli indirizzi regionali per la prevenzione dei rischi nelle attività di tatuaggio e piercing (all. 1);
  - b. il modulo SCIA con relativa Scheda anagrafica (all. 2 e 2a);
  - c. lo standard professionale dell'operatore di tatuaggio (all. 3) e il relativo standard di percorso formativo (all. 4);
  - d. lo standard professionale dell'operatore di piercing (all. 5) e il relativo standard di percorso formativo (all. 6);
  - e. i requisiti per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing da parte di operatori provenienti da territorio extraregionale e i requisiti per l'esercizio temporaneo ed occasionale delle attività di tatuaggio e piercing da parte di operatori esteri, nonché la relativa documentazione (all. 7);

- f. le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, L.r. 2/2021 (all. 8);
  - g. le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 6, L.r. 2/2021 anche nell'ambito di manifestazioni pubbliche (all. 9);
  - h. le modalità per l'esercizio delle attività nella stessa sede da parte di differenti operatori (all. 10);
- 2) di dare atto che sono esonerati dall'obbligo di frequenza dei corsi di tatuaggio e di piercing e dai relativi esami:
- coloro che abbiano frequentato e superato un corso della Regione Lazio di almeno 90 ore, istituito ai sensi della normativa previgente, o che alla data di entrata in vigore della legge regionale 2/2021 (5 marzo 2021) certificano di aver esercitato le attività di tatuaggio o di piercing in modo continuativo per almeno 5 anni, o che intendano eseguire unicamente la pratica del piercing al lobo dell'orecchio, come previsto dall'art.2 comma 6 della L.r. 2/2021;
  - e, per la sola attività di dermopigmentazione, gli estetisti abilitati all'esercizio di impresa di estetica e che dimostrino la frequenza del corso per uso del dermografo e per l'apprendimento delle prescrizioni igienico - sanitarie previste dalle circolari del Ministero della Salute e dal Decreto interministeriale 206/2015;
- 3) di precisare che le disposizioni di cui alla presente Deliberazione non si applicano ai tatuaggi con finalità medica di cui all'art.1 comma 3 lett a) numero 3) della legge regionale 3 marzo 2021, n.2, che rientrano nel campo esclusivo di esercizio del personale sanitario;
- 4) di dare atto che in caso di comunicazioni e/o rilievi da parte della Commissione europea e dell'Autorità garante della concorrenza e del Mercato si provvederà ad apportare le necessarie modifiche e gli adeguamenti a quanto disposto con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).